

TI_GERICHTE 9.2021.100 vom 28. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2021.100

FR: TI_GERICHTE 9.2021.100 du 28 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 9.2021.100 del 28 marzo 2022

Regeste

Mandato conferito ad un avvocato da una persona sotto curatela generale per la tutela dei propri diritti strettamente personali; validità del mandato a prescindere dal consenso del rappresentante legale o dell'ARP; annullamento della decisione che nega il consenso alla prosecuzione di tale mandato

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

La reclamante censura la decisione dell'Autorità di protezione di negare il consenso alla continuazione del patrocinio da parte dell'avv. PR 1, diniego che considera frutto di un'errata applicazione del diritto e viziata da un accertamento erroneo dei fatti.

E. 2.1

Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione – dopo essersi pronunciata sulla capacità della curatelata al beneficio di curatela generale di conferire mandato volto alla revoca/rivalutazione della stessa, sulla necessità di ottenere la ratifica del mandato conferito alla legale e sull'approvazione delle due note d'onorario già emanate da quest'ultima – si è pronunciata anche sulla continuazione del mandato. L'Autorità di protezione ha considerato che “ un'ulteriore continuazione del mandato conferito all'Avv. dr. PR 1 rischia di pregiudicare in modo notevole gli interessi finanziari della curatelata, la quale per motivi personali e di salute non risulta in grado di comprendere appieno le conseguenze economiche dei suoi atti e pertanto necessita di essere protetta in tal senso ” (decisione impugnata, pag. 5). L'autorità di prime cure ha ritenuto inoltre che la procedura in corso di svolgimento “ sta già assecondando in parte la richiesta presentata dall'interessata nel senso di una possibile sostituzione della curatrice in carica come pure di un'eventuale rivalutazione della misura di protezione in essere ”, ragion per cui l'Autorità di protezione “

non può per il futuro sostenere il patrocinio legale da parte dell'Avv. PR 1 a favore della curatelata ” e “ alla luce delle circostanze e per la tutela degli interessi finanziari della signora RE 1, ulteriori prestazioni potranno non essere riconosciute ” (decisione impugnata, pag. 5). Nel dispositivo ha pertanto stabilito che “ ai sensi dei considerandi e segnatamente per gli effetti finanziari nella tutela degli interessi della curatelata, una prosecuzione del mandato legale conferito all'Avv. dr. PR 1, non può, di principio, più essere ammessa ” (decisione impugnata, pag. 5, dispositivo n. 3). A seguito di una richiesta di interpretazione, rispettivamente di rettifica, di tale dispositivo da parte dell'avv. PR 1, l'Autorità di protezione ha chiarito che solo una decurtazione importante delle prestazioni legali già esposte “ avrebbe potuto condurre ad un'eventuale rivalutazione da parte dell'ARP in merito alla prosecuzione del mandato legale ”; non essendo questa intervenuta, “ una continuazione del mandato legale in simili condizioni non può essere ammessa, proprio a protezione degli interessi della curatelata ” (scritto 22 giugno 2021).

E. 2.2

Nel suo reclamo RE 1 rileva preliminarmente che l'Autorità di protezione ha qualificato “ il diritto della reclamante di conferire mandato volto alla revoca di curatela generale e alla revoca del mandato dell'attuale curatrice quale diritto strettamente personale relativo , ritenendo conseguentemente necessaria una ratifica a posteriori del rappresentante legale ” (pag. 8). La reclamante ritiene che ciò che conta sia unicamente la qualifica di diritto strettamente personale, ciò che implica la facoltà – a prescindere dal fatto che sia relativo o assoluto – di poter essere esercitato in piena autonomia dalla persona capace di discernimento, senza il consenso del rappresentante legale. Secondo la reclamante, “ se il conferimento di un tale mandato non era soggetto a consenso da parte dell'ARP _____, allora quest'ultima nemmeno può essere legittimata a sancirne un diniego ” (reclamo, pag. 10). La stessa Autorità di protezione non potrebbe dunque opporsi al prosieguo del patrocinio: la decisione impugnata lede dunque dei precetti fondamentali “ che servono proprio a tutelare il curatelato contro gli atti del proprio curatore risp. contro gli atti dell'Autorità ” e deve dunque essere annullata (reclamo, pag. 10).

E. 2.3

Ai sensi dell'art. 398 CC è istituita una curatela generale se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (cpv. 1); l'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili (cpv. 2). In forza dell'art. 19 c cpv. 1 CC – il cui principio è ricordato anche nel diritto di protezione, all'art. 407 CC – e fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale, le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili possono comunque esercitare in piena autonomia i diritti strettamente personali, come ad esempio il diritto di interporre reclamo contro le decisioni dell'autorità di protezione (art. 450 CC; DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; STF 5A_10/2007 e 5A_11/2007 del 23 marzo 2007, consid. 3.2.3; sentenza CDP del 15 luglio 2020, inc. 9.2019.172, consid. 8.1; Steinauer/ Fountoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 218 pag. 52; Meier, Droit des personnes, 2a ed. 2021, n. 179 pag. 120; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.42 pag. 13; Biderbost / Henkel , in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 394 CC n. 34). La capacità di esercitare i propri diritti strettamente personali comprende la capacità di stare in giudizio per farli valere e quella di incaricare un mandatario per tale scopo (DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; Meier , Droit des personnes, 2a ed. 2021, n. 174 pag. 115 e n. 177 pag. 117). La

sottoscrizione di una procura in favore di un avvocato, rispettivamente la conclusione di un contratto di mandato con un avvocato – che non comporta solo il conseguimento di vantaggi, bensì l'onere dei relativi onorari – può essere considerata valida solo se il curatore acconsente (art. 19 a CC), a meno che il mandato abbia quale scopo la tutela di diritti strettamente personali (art. 19 c CC; STF 5A_194/2011 del 30 maggio 2011, consid. 5.1; Affolter-Frigeli, *Anwaltsvollmacht durch umfassend Verbeiständeten*, in: ZKE 2016, pag. 245). Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale federale (considerata troppo restrittiva da una parte della dottrina; cfr. Affolter-Frigeli, *Anwaltsvollmacht durch umfassend Verbeiständeten*, in: ZKE 2016, pag. 248-249), la difesa dei propri interessi patrimoniali da parte di una persona capace di discernimento privata dei diritti civili non è considerata quale esercizio dei propri diritti strettamente personali e necessita pertanto il consenso del proprio rappresentante legale (art. 19 cpv. 1 CC; STF 5A_658/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 2.1) oppure, in caso di conflitto di interessi, del consenso di un altro curatore nominato ex art. 403 CC (STF 5A_884/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 2.1).

E. 2.4

Nella fattispecie occorre interrogarsi della valenza del dispositivo n. 3 della decisione impugnata, nella misura in cui esso nega il consenso dell'Autorità di protezione alla continuazione del rapporto giuridico esistente tra RE 1 e la sua patrocinatrice, avv. PR 1. Come visto sopra, la validità del mandato conferito dipende dalla questione di sapere se la richiesta di modificare una misura di protezione, la richiesta di sostituzione del proprio curatore e l'opposizione ad un ricovero coatto (oggetto del mandato, in parte ormai superato) rivestano la caratteristica di diritti strettamente personali della persona interessata o meno: nell'affermativa, a RE 1 verrebbe riconosciuta la facoltà di incaricare autonomamente un rappresentante per farli valere in giudizio (art. 19 c CC). Per contro, nel caso in cui non venissero considerati come diritti strettamente personali, l'incarico dato all'avv. PR 1 verrebbe considerato valido soltanto con l'avallo del rappresentante legale (art. 19 a CC). A mente di questo giudice e pur considerando la restrittiva giurisprudenza vigente, la tutela degli interessi in questione rientra nei diritti strettamente personali dell'interessata, ragion per cui il contratto stipulato con la patrocinatrice prescelta non può che essere ritenuto valido. Il fatto che l'Autorità di protezione – sostituitasi alla curatrice generale, impedita a causa di un conflitto di interessi – decida di non dare il proprio consenso alla prosecuzione del patrocinio legale non ha alcuna influenza sulla validità del mandato stesso, il rapporto giuridico essendosi costituito efficacemente senza la necessità del concorso del rappresentante legale né dell'autorità medesima. Benché l'Autorità di protezione accenni al fatto che l'interessata “ per motivi personali e di salute non risulta in grado di comprendere appieno le conseguenze economiche dei suoi atti ” (decisione impugnata, pag. 5), la sua capacità di discernimento in relazione al mandato conferito non risulta essere mai stata seriamente rimessa in discussione. In generale, gli ultimi accertamenti peritali agli atti riferiscono peraltro di una capacità di discernimento intatta al di fuori delle fasi di mania (cfr. rapporto CPC 19 maggio 2021, pag. 5). Di conseguenza, considerato come il mandato sia teso alla difesa dei diritti che la legge riconosce come più strettamente legati alla personalità, l'Autorità di protezione non appare dunque abilitata ad estromettere l'avv. PR 1 né ad impedire il proseguimento del suddetto mandato relativo alla richiesta di revoca della curatela generale (diversamente da un ulteriore mandato, di cui si accenna nei memoriali, riferito alle conseguenze patrimoniali del divorzio della curatela). Occorre anche considerare che il coinvolgimento del patrocinatore di fiducia della persona sotto curatela non dovrebbe essere considerato un ostacolo per l'attività degli organi di

protezione, ma può costituire un'opportunità di convincere l'interessato della correttezza del modo di agire di quest'ultimi (v. anche Affolter-Frigeli , *Anwaltsvollmacht durch umfassend Verbeiständeten*, in: ZKE 2016, pag. 251) . Il reclamo merita pertanto accoglimento e il dispositivo n. 3 della decisione impugnata deve di conseguenza essere annullato.

E. 3

Gli oneri del procedimento seguono di regola la soccombenza. Ai sensi dell'art. 46 cpv. 6 LPAm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto tali costi, anticipati dalla reclamante, vanno posti a carico dello Stato. L'Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili a RE 1.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.